



**Regolamento Unico di Gestione dei
Fondi Comuni di investimento mobiliare italiani
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE
(OICVM ITALIANI) gestiti da ALICANTO CAPITAL SGR S.p.A.**

ALPI MULTI-STRATEGY

ALPI SOLUZIONE PRUDENTE

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa del Prodotto
- B) Caratteristiche del Prodotto
- C) Modalità di Funzionamento

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 17 luglio 2018

INDICE

A SCHEDA IDENTIFICATIVA

B CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Oggetto, Politica di Investimento e altre caratteristiche

- 1.1. Parte relativa a ciascun Fondo
- 1.2. Parte comune a tutti i Fondi
- 1.3. Caratteristiche delle classi di quote

2. Proventi, risultati di gestione e modalità di ripartizione

3. Regime delle spese

- 3.1. Spese a carico dei Fondi
- 3.2. Compenso della SGR
- 3.3. Spese a carico dei singoli partecipanti

C MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al Fondo

- 1.1. Previsioni generali
- 1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote
- 1.3. Sottoscrizione delle quote mediate Piani di accumulo
- 1.4. Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

2. Quote e certificati di partecipazione

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

4. Spese a carico della SGR

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

6. Rimborso delle quote

- 6.1. Previsioni generali
- 6.2. Modalità di rimborso delle quote

7. Modifiche al Regolamento

8. Liquidazione del Fondo

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs.58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre sezioni: A) Scheda Identificativa del Prodotto; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>OICVM denominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fondo Alpi Multi-Strategy- Fondo Alpi Soluzione Prudente <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio contabile dei Fondi ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di borsa aperto di ogni anno. Per ogni singolo Fondo, quindi, la SGR redige un rendiconto di gestione annuale.</p> <p>Per ogni Fondo sono previste due Classi di quote definite quote di "Classe A" e quote di "Classe I" destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.3. della parte B) e con le caratteristiche ivi specificate.</p> <p>Le suddette Classi di quote si distinguono, inoltre, per il regime commissionale applicato come meglio specificato nella parte B).</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote di Fondi, contenuto nel presente Regolamento, deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>ALICANTO CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito "SGR") – iscritta al n.16 dell'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.58/98 sezione OICVM ITALIANI ed al n.14 dell'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.58/98 sezione FIA ITALIANI, con Sede legale in Milano (MI), Via Agnello, 5.</p> <p>La SGR è controllata al 100% da Orefici S.p.A. a cui è sottoposta per l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Il sito Internet della SGR è www.alpifondi.it.</p>
Depositario	<p>DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. (di seguito "Depositario") - iscritta al n. 5000.5 all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - con Sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano REA MI-318847, codice fiscale 00410710586 e partita IVA 13212880150.</p> <p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario presso la Sede di Milano, sita in Via Anna Maria Mozzoni, 1.1.</p> <p>Presso la Sede legale del Depositario in Milano Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi nonché sul sito Internet della SGR. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso la Sede ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>L'indirizzo del sito Internet del Depositario è www.depobank.it.</p> <p>L'incarico conferito al Depositario è a tempo indeterminato e può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR.</p> <p>Il Depositario è incaricato di provvedere al calcolo del valore unitario della quota.</p>

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota è calcolato con cadenza giornaliera, distinto nelle rispettive classi sopra menzionate, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionale quand'anche la Borsa Italiana sia aperta.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, il contenuto di ogni modifica regolamentare o altro comunicato sono pubblicati sul sito Internet www.alpifondi.it.

La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe garantisce a ciascuna Classe la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico dei Fondi (e della eventuale rettifica fiscale).

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. PARTE RELATIVA A CIASCUN FONDO

1.1.1 ALPI MULTI-STRATEGY

Alpi Multi-Strategy è un Fondo flessibile che mira ad un incremento del valore del capitale investito con una volatilità dei rendimenti moderata e con la possibilità di investire in diverse classi di investimento (asset classes) e aree geografiche.

OGGETTO

1. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio che verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. La Società si impegna a rendere note all'investitore, tramite la Relazione Semestrale nonché la Relazione di gestione annuale, le scelte generali di investimento effettuate.
2. Il patrimonio del Fondo può essere investito, oltre che in depositi bancari, nei seguenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC:
 - di natura azionaria;
 - di natura obbligazionaria, obbligazionari convertibili e/o cum warrant;
 - strumenti finanziari del mercato monetario quotati;
 - parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) armonizzati anche quotati (ETF), purché abbiano una politica di investimento compatibile con quella del Fondo;
 - Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN);
 - derivati semplici (quali ad esempio futures, opzioni, swap, etc.);
 - strumenti finanziari non quotati o quotandi, appartenenti alle categorie precedenti con l'esclusione dei derivati, nel limite previsto dalla normativa vigente.

POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. La SGR attua una gestione di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria sia di natura obbligazionaria.
2. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro può raggiungere il 100% del totale attività.
3. Gli investimenti in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere al massimo il 90% del totale attività con la possibilità di investire su emittenti appartenenti a tutti i settori merceologici e su ogni tipo di capitalizzazione di mercato.
4. Gli investimenti in titoli di debito e titoli del mercato monetario possono raggiungere il 100% del totale delle attività. Il Fondo può investire in strumenti obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant indipendentemente dal mercato di quotazione e/o negoziazione.
5. L'investimento in OICR, anche collegati, ed in ETF, ETC ed ETN è limitato al 10% del totale delle attività.
6. L'investimento in titoli di qualità creditizia inferiore all'investment grade o privi di rating sarà contenuto (massimo 30% del totale delle attività).
7. Il Fondo può detenere fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

8. L'utilizzo dei derivati è finalizzato:
 - a. alla copertura dei rischi
 - b. alla efficiente gestione di portafoglio
 - c. all'investimento

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo di cui fino al 20% in derivati semplici su materie prime e indici rappresentativi di materie prime. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
9. Il Fondo ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
10. La SGR adotta uno stile di gestione di tipo attivo selezionando asset classes, titoli, emittenti e aree geografiche.

1.1.2. ALPI SOLUZIONE PRUDENTE

Alpi Soluzione Prudente è un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito con una volatilità dei rendimenti contenuta.

OGGETTO

1. Il patrimonio del Fondo può essere investito nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
 - titoli di stato o di emittenti sovrani, titoli emessi da organismi sopranazionali, obbligazioni societarie ed altri titoli di debito quotati;
 - titoli obbligazionari convertibili quotati;
 - strumenti finanziari del mercato monetario quotati;
 - parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) armonizzati e non armonizzati, anche quotati (ETF), purché abbiano una politica di investimento compatibile con quella del Fondo;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire quali indici finanziari o di mercato, tassi di interesse, tassi di cambio, valute;
 - strumenti finanziari non quotati o quotandi, appartenenti alle categorie precedenti con l'esclusione dei derivati, nel limite previsto dalla normativa vigente;
 - azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio quotati;
 - Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN).

POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. L'investimento su strumenti denominati in Euro sarà principale (maggiore 70%), l'investimento su strumenti denominati in altre valute sarà contenuto (massimo 30%).
2. Gli investimenti in titoli di debito e titoli del mercato monetario possono raggiungere il 100% del totale delle attività.
3. Gli investimenti in azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio non potranno superare il 10% del totale attività con la possibilità di investire su emittenti appartenenti a tutti i settori merceologici e su ogni tipo di capitalizzazione di mercato.
4. La duration media della componente obbligazionaria e monetaria del portafoglio, escluse quindi le disponibilità liquide, è compresa tra 0 e 3 anni.
5. L'investimento in OICR, anche collegati, ed in ETF, ETC ed ETN è limitato al 10% del totale delle attività.
6. L'investimento in titoli di qualità creditizia inferiore all'investment grade o privi di rating sarà contenuto (massimo 30% del totale delle attività).
7. Il Fondo può detenere fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.
8. L'utilizzo dei derivati è finalizzato:
 - a. alla copertura dei rischi
 - b. alla efficiente gestione di portafoglio
 - c. all'investimento

In ogni caso l'utilizzo di tali strumenti è coerente con l'obiettivo del Fondo e viene effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli Organi di Vigilanza. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Il Fondo, nell'ambito della propria attività, potrà fare uso di leva fino ad un massimo di 1. La leva è calcolata come somma del valore delle posizioni in

portafoglio per quanto riguarda i titoli non derivati e come somma degli impegni per quanto riguarda l'esposizione in strumenti derivati (come da criteri stabiliti dall'Organo di Vigilanza), rapportata al valore del Patrimonio Netto del Fondo.

9. La SGR adotta una politica di investimento di tipo attivo selezionando titoli, emittenti, valute e aree geografiche.

1.2. PARTE COMUNE A TUTTI I FONDI

1. La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.

2. Ai sensi del presente Regolamento per "mercati regolamentati" si intendono - oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art.63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art.67, comma 1 del D.Lgs.58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.

3. A livello geografico i Fondi possono investire direttamente in strumenti finanziari emessi da emittenti aventi sede in qualunque Paese Europeo, in Nordamerica (Stati Uniti, Canada e Messico), in Austral Asia (limitatamente a Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Filippine, Cina, India, Russia, Australia e Nuova Zelanda), Sudamerica (limitatamente ad Argentina, Brasile, Colombia e Cile), Africa (limitatamente a Sudafrica, Mauritius, Marocco, Tunisia, Egitto, Botswana, Namibia, Nigeria e Kenya) e in Medio Oriente/Paesi del Golfo (limitatamente a Turchia, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain, Pakistan, Bangladesh Oman e Arabia Saudita) oppure quotati nei sopraindicati Paesi. L'esposizione indiretta, attraverso OICR o ETF, a livello geografico dovrà rispettare i suddetti limiti in via principale.

4. Gli strumenti finanziari dovranno essere espressi in una delle valute dei Paesi previsti a livello di area geografica di investimento.

5. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite applicando i tassi di cambio diffusi quotidianamente da "The WM Company (WMCO)" sulla base dei dati raccolti da controparti operanti sui maggiori mercati. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company (WMCO)" verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

6. Fra gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti di natura obbligazionaria sono ricompresi gli strumenti finanziari strutturati a condizione che la natura della componente derivativa inclusa nello strumento sia compatibile con la politica d'investimento del Fondo.

7. Il limite per singolo emittente corporate è pari al 10% del totale attività.

Gli emittenti per i quali è prevista la facoltà di superare il limite del 10% del totale attività sono i seguenti:

- Governi degli Stati appartenenti all'Unione Europea
- Regioni, Province o altri Enti locali appartenenti agli Stati appartenenti all'Unione Europea
- Governi degli Stati membri dell'Ocse
- Organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE.

Nel caso in cui gli strumenti di uno degli emittenti previsti ai punti precedenti eccedono il 35% del totale attività il Fondo deve detenere almeno sei emissioni differenti e ciascuna emissione non può eccedere il 30% del totale attività.

8. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e di portafoglio.

9. I Fondi hanno la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni in portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari all'investment grade da parte di almeno una delle principali agenzie di rating.

Nel sistema interno utilizzato dalla SGR, tra gli altri elementi, in mancanza del rating della singola emissione può essere utilizzato il rating dell'emittente.

LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. I Fondi non possono acquistare beni e titoli di società del gruppo di appartenenza della SGR.
2. I Fondi non possono negoziare beni con altri OICR gestiti dalla SGR.

1.3. CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI QUOTE

1.3.1. La "Classe I" è riservata:

- ai Clienti Professionali così classificati ai sensi del Regolamento Consob n.16190/07 e successive modifiche;
- ai dipendenti di ALICANTO CAPITAL SGR S.p.A. ed ai loro parenti e affini fino al quarto grado;
- a soggetti, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, che sottoscrivono le quote direttamente presso la SGR per un importo pari almeno a Duecentocinquanta mila Euro.

1.3.2 La "Classe A" si differenzia dalla "Classe I" per le diverse commissioni applicate (cfr. successivi articoli 3.2. e 3.3 della presente parte B).

1.3.3 Le quote in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione di Classi di quote hanno assunto la denominazione di quote di "Classe A" ed ai titolari di quote dei Fondi alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione di classi di quote sono state assegnate le quote di "Classe A". Alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione della Classe di quote, il valore delle quote di "Classe I" è stato pari al valore delle quote di "Classe A" e tali valori sono stati mantenuti uguali fino alla data della prima sottoscrizione delle quote di "Classe I".

1.3.4 I sottoscrittori che, alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione della Classe di quote "I", erano già titolari di quote dei Fondi e avevano le caratteristiche per sottoscrivere la "Classe I", hanno potuto richiedere la conversione delle proprie quote, in quote di Classe "I". La conversione di quote è stata eseguita senza alcuna spesa a carico del sottoscrittore richiedente ad esclusione degli oneri fiscali eventualmente dovuti.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi vengono qui di seguito elencate:

- il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.2;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, da corrispondersi mensilmente, in dodicesimi, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di maturazione, pari ad una percentuale annua dello 0,48 per mille (oltre all'IVA di legge) per ciascun Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi inerenti le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione della contabilità e del rendiconto dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli eventuali oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. Compenso della SGR

1. La provvigione di gestione riconosciuta alla SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo è prelevata trimestralmente dal conto di pertinenza del Fondo presso il Depositario il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo; le provvigioni applicate, distinte per ciascuna Classe di quote, sono le seguenti:

Fondo	Provvigione di gestione annua
Alpi Multi-Strategy – Classe A	1,50% su base annua
Alpi Multi-Strategy – Classe I	0,90% su base annua
Alpi Soluzione Prudente – Classe A	0,85% su base annua
Alpi Soluzione Prudente – Classe I	0,40% su base annua

Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,015% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, è prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento.

In caso di investimento in OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR (OICR collegati) dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva eventualmente percepita dal gestore degli OICR collegati.

A favore degli investitori la SGR si riserva la facoltà di concedere discrezionalmente agevolazioni finanziarie in forma di retrocessione delle commissioni di gestione fino al limite del 100% delle stesse.

2. Provvigione di incentivo

Alpi Multi-Strategy

È prevista una provvigione di incentivo in favore della SGR dovuta esclusivamente quando il valore della quota del Fondo, al lordo della provvigione di incentivo stessa, sia superiore all'HWM Assoluto (come definito di seguito) mai registrato a partire dalla data del primo valore della quota ("Data Iniziale dell'HWM Assoluto"). La provvigione di incentivo è calcolata ogni giorno di valorizzazione della quota del Fondo.

Per "HWM Assoluto" si intende il valore più elevato della quota del Fondo registrato nel periodo intercorrente tra la Data Iniziale dell'HWM Assoluto e la data di calcolo.

Qualora si verifichi la condizione di cui sopra:

- la provvigione di incentivo sarà dovuta, in un ammontare pari al 20% dell'incremento registrato dal valore lordo della quota, alla data di valorizzazione rilevante, rispetto al precedente valore dell'HWM Assoluto, applicato al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra tale data di valorizzazione e la data in cui era stato determinato il precedente HWM Assoluto, e
- il nuovo valore della quota costituirà il nuovo HWM Assoluto.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è (1) addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo e (2) prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.

La somma delle due provvigioni, di gestione e di incentivo, non può comunque superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 10% ("Fee Cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo. Le provvigioni di incentivo cessano di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, al raggiungimento del Fee Cap, e riprendono a maturare nel corso del medesimo anno solare solo in caso di incremento del valore complessivo netto del Fondo, e sempre nei limiti del 10% dell'eventuale incremento. In caso di cessazione della maturazione delle provvigioni di incentivo a seguito del raggiungimento del Fee Cap, cesserà temporaneamente anche la determinazione dell'HWM Assoluto, che - nonostante quanto previsto sopra - sarà rideterminato, al riprendere della maturazione delle provvigioni, nell'importo maggiore tra (A) il valore della quota il giorno di valorizzazione precedente a quello in cui le provvigioni riprendono a maturare e (B) l'ultimo HWM Assoluto determinato durante il precedente periodo di maturazione delle provvigioni.

L'ammontare delle provvigioni di incentivo prelevate e le relative modalità di calcolo sono portati a conoscenza dei partecipanti nell'ambito del rendiconto annuale di ciascun Fondo.

2.1. Alpi Soluzione Prudente

È prevista una provvigione di incentivo in favore della SGR dovuta esclusivamente quando il valore della quota del Fondo, al lordo della provvigione di incentivo stessa, sia superiore all'HWM Assoluto (come definito di seguito) mai registrato a partire dalla data del primo valore della quota ("Data Iniziale dell'HWM Assoluto"). La provvigione di incentivo è calcolata ogni giorno di valorizzazione della quota del Fondo.

Per "HWM Assoluto" si intende il valore più elevato della quota del Fondo registrato nel periodo intercorrente tra la Data Iniziale dell'HWM Assoluto e la data di calcolo.

Qualora si verifichi la condizione di cui sopra:

- la provvigione di incentivo sarà dovuta, in un ammontare pari al 15% dell'incremento registrato dal valore lordo della quota, alla data di valorizzazione rilevante, rispetto al precedente valore dell'HWM Assoluto, applicato al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra tale data di valorizzazione e la data in cui era stato determinato il precedente HWM Assoluto, e
- il nuovo valore della quota costituirà il nuovo HWM Assoluto.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata è (1) addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo e (2) prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.

La somma delle due provvigioni, di gestione e di incentivo, non può comunque superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 10% ("Fee Cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo. Le provvigioni di incentivo cessano di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, al raggiungimento del Fee Cap, e riprendono a maturare nel corso del medesimo anno solare solo in caso di incremento del valore complessivo netto del Fondo, e sempre nei limiti del 10% dell'eventuale incremento. In caso di cessazione della maturazione delle provvigioni di incentivo a seguito del raggiungimento del Fee Cap, cesserà temporaneamente anche la determinazione dell'HWM Assoluto, che - nonostante quanto previsto sopra - sarà rideterminato, al riprendere della maturazione delle provvigioni, nell'importo maggiore tra (A) il valore della quota il giorno di valorizzazione precedente a quello in cui le provvigioni riprendono a maturare e (B) l'ultimo HWM Assoluto determinato durante il precedente periodo di maturazione delle provvigioni.

L'ammontare delle provvigioni di incentivo prelevate e le relative modalità di calcolo sono portati a conoscenza dei partecipanti nell'ambito del rendiconto annuale di ciascun Fondo.

3.3. Spese a carico dei singoli partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione e versamento successivo (versamenti in un'unica soluzione e piani di accumulo) la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito riportato:

Fondo	Aliquota
Alpi Multi-Strategy – Classe A	2%
Alpi Multi-Strategy – Classe I	3%
Alpi Soluzione Prudente – Classe A	1,5%
Alpi Soluzione Prudente – Classe I	3%

Sulle commissioni di sottoscrizione è possibile concedere, in fase di collocamento, agevolazioni in forma di riduzione della commissione stessa fino al 100%.

Le suddette commissioni non si applicano nel caso di operazioni di passaggio tra Fondi (Switch) contemplati dal presente Regolamento e per i Piani di accumulo già in essere il 01/01/05.

2. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a. rimborso spese pari a Cinquanta Euro per l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo delle quote nonché per il suo frazionamento o raggruppamento;
 - b. le imposte, le tasse ed i bolli eventualmente dovuti ai sensi di legge.

3. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi a quelli indicati nel Regolamento. Quanto all'imposta di bollo e ad altre analoghe imposte eventualmente dovute ai sensi della vigente normativa, esse sono assolte dall'ente collocatore prelevandole dalle disponibilità del partecipante. Qualora ciò non sia possibile, l'ente collocatore potrà richiedere alla SGR il disinvestimento delle quote in misura corrispondente all'importo dovuto, tenendo conto altresì di eventuali ulteriori oneri dovuti dal partecipante in relazione al rimborso delle quote. Tale facoltà è ugualmente attribuita alla SGR per le quote da essa direttamente collocate.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
4. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre primo il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
5. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
6. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante fatte salve eventuali problematiche di ricezione.
7. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 58/98.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a Cento Euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla sezione 1.3;
 - adesioni ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate alla sezione 1.4.
2. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR
 - per il tramite di soggetti collocatori
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli altri eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/1998.

La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di

gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione, trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione di certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo all'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo o in caso di revoca del mandato o su richiesta della SGR stessa in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità all'ordine di ALICANTO CAPITAL SGR S.p.A. - rubrica intestato al Fondo prescelto tra quelli soggetti al presente Regolamento;
 - bonifico bancario;
 - autorizzazione permanente di addebito SDD (Sepa Direct Debit) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo paragrafo II "Quote e certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante l'adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano d'accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente ad almeno 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulazione prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è pari o multiplo di Cinquanta Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal presente Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione 1.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulazione senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente con la cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediate la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4. Operazioni di passaggio tra Fondi o tra Comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, nel minor tempo possibile a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
2. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
3. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi.
4. In occasione di sottoscrizione la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per la decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario di ciascuna quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. La SGR ha facoltà di sospendere la determinazione del valore unitario della quota anche nel caso di interruzione dell'attività di una Borsa Valori o altro mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte dell'attivo del Fondo, ritenuta dalla SGR rilevante, rispetto al patrimonio del Fondo stesso. La SGR è tenuta a dare comunicazione della sospensione sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa del Prodotto.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da restituire sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma

sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1. Previsioni generali

1. I partecipanti ai Fondi possono in qualsiasi momento chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute entro l'orario previsto nel punto 5 e si impegna affinché il collocatore non ponga a carico dei clienti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 25% del valore complessivo netto del Fondo e/o a Cinquecentomila Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 15 giorni, la SGR si riserva di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore del rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità sul Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tale ipotesi la SGR comunica tempestivamente ai partecipanti interessati la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati dal presente comma sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2. Modalità di rimborso delle quote

Il rimborso può avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche di uno o più Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai "Piani di accumulazione" già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall' organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicata sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti ed eventualmente non riscosse entro 3 mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al punto precedente si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso;
 - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.